

rispetto al quale la Regione ha tuttavia ritenuto di confermare la proprie previsioni fornendo le motivazioni che è dato di leggere nel decreto, ma che non sono state trasmesse parimenti all'ISPRA, non si comprende a chi spetterebbe il giudizio in ordine alla rigorosità ed adeguatezza di tali motivazioni, esulando queste ultime dall'ambito della "discrezionalità tecnica" delle amministrazioni regionali, conferita univocamente ed uniformemente dal Legislatore nazionale proprio all'ISPRA in forza dell'art. 7 della L. n. 157/1992!

A titolo esemplificativo, per ciò che attiene al prelievo anticipato del Coniglio selvatico, l'ISPRA non ha espresso parere favorevole sull'apertura anticipata al coniglio al 1° settembre, ma ha subordinato a caccia a tale specie alla predisposizione di piani di prelievo locali ben articolati.

La previsione di apertura generalizzata della caccia al Coniglio selvatico a decorrere dal 1° settembre 2014 su tutto il territorio regionale, per di più senza limite massimo di carniere stagionale, non solo non è congruamente e sufficientemente motivata (con riferimento alle specifiche prescrizioni dell'ISPRA), ma si pone in manifesto contrasto con quei necessari criteri di gestione locale correttamente indicati nel parere ISPRA (vedi in proposito il riferimento: V. Trocchi e F. Riga (a cura di), 2005 - "I Lagomorfi in Italia. Linee Guida per la conservazione e la gestione". Ministero Politiche Agricole e Forestali – I.N.F.S. Documenti Tecnici, 25:1-128).